DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Art. 16

Modifiche alla disciplina delle società di capitali

All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;

b) dopo il comma 13, e' inserito il seguente: «13-bis. Nelle societa' a responsabilita' limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.». All'articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «nelle societa' di capitali» sono inserite le seguenti: «il sindaco,».

Versione in vigore dal 23 dicembre 2011, non più in vigore dal 21 febbraio 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212
Capo	II — Disposizioni per l'efficienza della giustizia civile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-efficienza-della-giustizia-civile/art-16-modifiche-alla-disciplina-delle-societa-di-capitali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it